



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

"Serafino Amabile Guastella"

Corso Europa n. 1 – 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG) Tel./Fax: 922021 – 922442 – e-mail:
rgic80600g@istruzione.it - e-mail PEC: rgic80600g@pec.istruzione.it Sito web:
www.istitutocomprensivoserafinoamabileguastella.edu.it – C. M.: RGIC80600G – C. F.: 92020720881 - C.
Uff.: UFFQOH

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI

PREMESSA

Il protocollo d'accoglienza è un documento volto a facilitare e sostenere il processo di integrazione degli alunni stranieri provenienti da Paesi europei ed extraeuropei, migranti e profughi in cerca di asilo e sicurezza. E' uno strumento di pianificazione, condivisione e orientamento pedagogico elaborato dal Dirigente scolastico e dalla Commissione per l'accoglienza degli alunni stranieri formata da due docenti della scuola primaria e tre della scuola secondaria di primo grado.

Al suo interno sono definiti i ruoli degli operatori scolastici, vengono tracciate le possibili fasi di accoglienza e proposte attività finalizzate non solo all'apprendimento della lingua italiana, ma anche all'integrazione in senso scolastico e sociale.

Nella stesura del protocollo sono stati tenuti in considerazione i principi formativi e le finalità espressi dal P.T.O.F. e le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili nel nostro Istituto e messe a disposizione dal territorio.

Sulla base di queste premesse, possiamo affermare che il protocollo d'accoglienza:

- ▶ RICONOSCE i bisogni degli alunni stranieri e, indirettamente, delle loro famiglie (bisogno di promozione culturale e sociale, di valorizzazione, di partecipazione) favorendo la costruzione di un contesto favorevole all'accoglienza, alla partecipazione e alla condivisione.
- ▶ CONSENTE alla scuola di superare una gestione dell'inserimento e una risposta pedagogica caratterizzate spesso da interventi occasionali e frammentari.
- ▶ DEFINISCE pratiche condivise di carattere amministrativo, educativo e didattico e, inoltre, i ruoli, le funzioni, gli strumenti e le risorse a disposizione.

IL PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA SI PROPONE DI:

- Definire modalità di accoglienza e inserimento di alunni stranieri;
- Sostenere i neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto attraverso percorsi individualizzati;
- Indicare criteri di valutazione da adottare per l'alunno straniero;
- Costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture prevenendo atteggiamenti di intolleranza;

- Promuovere la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.

SOGGETTI COINVOLTI:

- Dirigente Scolastico
- Personale di Segreteria
- Docenti componenti la commissione accoglienza
- Responsabile di plesso
- (Mediatore linguistico)
- Docenti
- Alunni
- Famiglie
- Ente Comune

FASI DELL'ACCOGLIENZA

L'inserimento dell'alunno straniero prevede la diversificazione di più fasi, legate alla sua accoglienza e integrazione nell'Istituto.

1) L'ISCRIZIONE

Il personale di segreteria:

- Iscrive il minore;
- Raccoglie informazioni e documenti relativi la precedente scolarità e la biografia linguistica;
- Avvisa tempestivamente l'insegnante referente e i coordinatori di plesso per favorire le altre fasi dell'inserimento;
- Fornisce ai genitori informazioni sul sistema scolastico.

2) L'ATTRIBUZIONE ALLA CLASSE

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che la Commissione per l'accoglienza, sulla base di dati oggettivi, determini l'iscrizione dell'alunno alla classe immediatamente inferiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica, pertanto l'alunno viene destinato alla classe tenendo conto dei seguenti criteri:

- età anagrafica;
- scolarità pregressa;
- conoscenze, abilità, competenze possedute, valutate dalla Commissione per l'accoglienza degli alunni stranieri, in base ad appositi test d'ingresso;
- colloquio con la famiglia;
- situazione della classe d'accoglienza (n. alunni, altri stranieri, BES).

3) L'ACCOGLIENZA E IL PRIMO INSERIMENTO

Il Responsabile di plesso informa il Coordinatore di classe dell'inserimento dell'alunno straniero e dei risultati dei test d'ingresso; tutti i docenti sono coinvolti nell'accoglienza, valutando le modalità di primo inserimento:

- frequenza piena o a orario ridotto;
- attività di accoglienza con la classe;
- attività di conoscenza della struttura scolastica per l'alunno;
- testi e materiale scolastico da far acquistare al neo arrivato;
- testi e materiale scolastico che la scuola può fornire.

4) AVVIO DI UN PERCORSO PERSONALIZZATO

Nel primissimo periodo gli insegnanti osservano l'alunno al fine di avviare un percorso personalizzato seguendo le "Linee guida per un percorso di prima alfabetizzazione".

In relazione ai livelli di competenza rilevati, gli insegnanti attuano una scelta delle materie di apprendimento e dei contenuti all'interno di esse, tenendo in considerazione la possibilità di omettere, sostituire, ridurre.

Ciò significa che l'alunno inizialmente può:

- uscire dalla classe per attività di prima alfabetizzazione (interventi individualizzati);
- seguire la programmazione di classe con un percorso personalizzato.

I docenti prediligeranno attività di peer education e peer tutoring a partire dai filoni progettuali inseriti nel PTOF, valorizzando gli interventi educativi in un'ottica di continuità, verticalità e trasversalità alle discipline.

5) VALUTAZIONE

I Consigli di classe/interclasse potranno decidere che gli alunni stranieri arrivati da poco in Italia, i quali non conoscendo la lingua partono da un'evidente situazione di svantaggio, possano avere una valutazione nelle materie pratiche e meno legate alla lingua, come educazione motoria, musica, arte e immagine, matematica, in alcuni casi lingua straniera.

Nel primo quadrimestre la valutazione per gli alunni di recente immigrazione o neo-arrivati, potrà:

- non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;
- essere espressa solo in alcune discipline.

Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la dicitura: "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana" oppure "la valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua".

Nel caso in cui l'alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi.

Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi raggiunti, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno.

8) VALUTAZIONE AI FINI DELL'ESAME DI STATO

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con BES certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato, situazione nella quale si trovano gli alunni stranieri appena arrivati in Italia (NAI).

Ai fini del superamento dell'Esame di Stato, il riferimento più recente risulta il C.M. del 15/03/2007 che al punto 6 titola "Alunni con cittadinanza non italiana" insieme alle Raccomandazioni pratiche del MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015.

Pur nell'inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti.

Per questo motivo sarà necessario:

- indicare criteri di valutazione delle prove coerenti con gli obiettivi minimi fissati nelle progettazioni personalizzate;
- somministrare prove "a contenuto ampio" in modo che ogni alunno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle sue competenze;
- condurre il colloquio d'esame tenendo conto del percorso svolto dall'alunno e accertando soprattutto "i livelli di apprendimento conseguiti tenendo conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta" (C.M. n.28 15/03/2007).

Normativa di riferimento

— Legge n. 176/1991, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989*

— D. Lgs. n. 286/1998, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (in modo particolare il famoso articolo 38)*

— "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" del MIUR (emanate nel febbraio 2014)

— D. Lgs. n. 142/2015, *Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (in modo significativo l'articolo 21)*

— Legge n. 47/2017, *"Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" (in modo specifico l'articolo 14)*

— "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine" emanate dal MIUR e dal Garante per l'Infanzia (del dicembre 2017)

— "Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" del Ministero dell'interno (emanate nel marzo 2021).

— "Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori" a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale (del marzo 2022).